# VOLUNTARY DISCLOSURE

dott. Mauro Nicola




Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara


STUDIO DR. MAURO NICOLA

# Trasparenza e scambio di informazioni.

# Un nuovo contesto di riferimento.

Un nuovo mondo con cui banche, professionisti e contribuenti devono confrontarsi.





# Lo scambio di informazioni.

Normative e accordi internazionali verso un contesto di massima collaborazione e trasparenza in campo fiscale.

#### 1. Direttiva 2011/16/UE

- 2. Articolo 26 del modello OCSE
- 3. Accordi multilaterali («CRS OCSE»)
- 4. Accordi bilaterali (per es. «TIEA» o «FATCA»)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Norme e le procedure internazionali di cooperazione fiscale tra gli Stati

#### Art. 5 > Scambio di informazioni su richiesta

L'autorità competente di uno Stato membro può chiedere ad un altro Stato informazioni utili per accertamenti tributari su singoli casi specifici.

Art. 8 > Scambio <u>automatico</u> di informazioni tributarie

> Obbligatorio a partire dal <u>1°Gennaio 2015</u> per: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari

Integr. > Eliminazione della soglia minima per lo scambio automatico

> Obbligatorio a partire da <u>Settembre 2017</u> per:

dividendi, capital gain, altri redditi finanziari, saldi dei conti correnti e dei conti di deposito



# 3) Accordi multilaterali Il nuovo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information prevede la trasmissione sistematica e periodica di informazioni fiscali tra Stati aderenti Comprende: A. Common Reporting Standard and Due Diligence Standard (CRS) B. Model Competent Authority Agreement (Model CAA) Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Directors Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Account Information Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information

#### 4. Gli accordi bilaterali firmati dall'Italia

Stato	Tipologia	Data		
Bermuda	TIEA	23 Aprile 2012		
Isole Cayman	TIEA	3 Dicembre 2012		
Isole Cook	TIEA	17 Maggio 2011		
Gibilterra	TIEA	2 Ottobre 2012		
Guernsey	TIEA	5 Settembre 2012		
Jersey	TIEA	13 Maggio 2012		
Hong Kong	DTC	14 Gennaio 2013		
Mauritius	DTC	9 Marzo 1990		
Panama	DTC	30 Dicembre 2010		
San Marino	DTC	21 Marzo 2002		
Singapore	DTC	29 Gennaio 1977		
Svizzera	TIEA	23 Febbraio 2015		

<sup>\*</sup> DTC = Convenzione contro le Doppie Imposizioni (Double Tax Convention).

TIEA = Accordo per lo scambio di informazioni (Tax Information Exchange Agreement)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

#### L'accordo Svizzera - Italia

- La Svizzera si sta rapidamente avvicinando ad un nuovo mondo caratterizzato dallo scambio di informazioni.
- E' recente la firma di un protocollo di modifica della CDI (Convenzione su Doppia Imposizione) tra Italia e Svizzera.



Data firma: 23 febbraio 2015

- Applicazione dello scambio di informazioni su domanda a partire dalla data di firma
- Scambio di informazioni in forma automatica probabile dal 2018.
- Possibilità di sinergie con la legge sulla regolarizzazione spontanea dei capitali detenuti all'estero (voluntary disclosure)

#### Conclusioni

- Si moltiplicano gli accordi bilaterali o multilaterali per lo scambio di informazioni
- Guardando al futuro, risulterà pressoché impossibile per la clientela evitare una rete internazionale di accordi tesi allo scambio di informazioni e detenere all'estero attività non identificabili per le autorità competenti.

Voluntary Disclosure ultima possibilità di regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero

STUDIO DR. MAURO NICOLA

#### Le procedure e i tempi per l'emersione

Francesco Squeo

Brescia, 25/2/2015

#### **Summary**



- 1. Il Termine ultimo per l'accesso alla VD
- 2. Il modello telematico le tempistiche



- 3. Raddoppio dei termini reati modifica D.lgs. "certezza del diritto"
- 4. Raddoppio dei termini reati impatto sui tempi di emersione



5. Assenza raddoppio dei termini – Paesi con accordo – effetti



- 6. Periodi accertabili Paesi con accordo, procedura VD, salvo raddoppio "reati tributari" (D.Lgs n.74/2000)
- 7. Entro quando si paga

STUDIO DR. MAURO NICOLA

1. Il Termine ultimo per l'accesso alla VD

STUDIO DR. MAURO NICOLA

1. Il Termine ultimo per l'accesso alla VD					
• Entro il 30 settembre 2015: si può attivare una volta sola!					
STUDIO DR. MAURO NICOLA 17					

# 2. Il modello telematico – le tempistiche studio dr. mauro nicola

#### 2. Il modello telematico – le tempistiche

- Il provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2015 dispone l'obbligo di accedere alla procedura unicamente mediante trasmissione del modello telematico (l'istanza).
- L'AdE nei <u>5 giorni</u> lavorativi successivi all'invio, salvo cause di forza maggiore, fornisce la ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza.
- La ricevuta non è rilasciata qualora il file scartato: in tal caso occorre riproporne la corretta trasmissione entro i <u>5</u> giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto!

STUDIO DR. MAURO NICOLA

19

#### 2. Il modello telematico – le tempistiche

- Nei 30 giorni (di calendario) successivi all'invio dell'istanza occorre procedere mediante Pec (sulla Pec della DRE competente) all'inoltro in formato zip del primo allegato concernente la relazione di accompagnamento unitamente alla documentazione (in pdf).
- Il secondo allegato, in formato ".xml", costituito dal file denominato "Segnatura.xml", è quello generato dal pacchetto di compilazione nel momento in cui è stato completato l'inserimento dei dati dell'istanza.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

#### 2. Il modello telematico – le tempistiche

- Il messaggio di posta elettronica non potrà superare la dimensione massima di 50 MB.
- E' possibile trasmettere una o più dichiarazioni integrative (modelli telematici) il cui ultimo invio dovrà avvenire <u>entro</u> 30 giorni (di calendario) dall'originario.
- Entro lo stesso termine di cui sopra dovranno essere inviati i due allegati (relazione e documentazione + "segnatura.xml").

STUDIO DR. MAURO NICOLA

21

3. Raddoppio dei termini – reati modifica D.lgs. "certezza del diritto"

STUDIO DR. MAURO NICOLA

# 3. Il Raddoppio dei termini – reati modifica D.lgs. "certezza del diritto"

- All'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il raddoppio opera a condizione che la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini.".
- 2. All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il raddoppio opera a condizione che la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini".

Ciò implica che il raddoppio dei termini troverà attuazione solo qualora la <u>notizia di reato venga trasmessa</u> all'Autorità Giudiziaria <u>entro la scadenza ordinaria</u> dei termini di accertamento.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

23

## 4. Raddoppio dei termini – reati impatto sui tempi di emersione

STUDIO DR. MAURO NICOLA

# 4. Il Raddoppio dei termini – reati impatto sui tempi di emersione

- Lo slittamento dell'approvazione definitiva dello schema di Dlgs sulla "certezza del diritto" comporta l'effetto di dover operare una valutazione di opportunità, da calibrare caso per caso, ai fini del timing dell'accesso alla procedura anche in ragione dei costi sottesi, nonché degli obblighi documentali che ne discendono.
- Ad esempio, qualora le attività estere fossero state detenute in Paesi e/o territori che non hanno dato luogo all'accordo di cui all'art.5quinquies, comma 7, dl n.167/90, quanto sopra sarà del tutto «indifferente», stante l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento disposto dall'art.12, commi 2-bis e 2-ter, del dl n.78/2009.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

25

## 5. Assenza raddoppio dei termini – Paesi con accordo – effetti

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## 5. Assenza raddoppio dei termini – Paesi con accordo - effetti

- I Paesi e/o i territori che entro il <u>2 marzo 2015</u> avranno raggiunto un accordo con l'Italia che soddisfi a quanto previsto dall'art.5-quater, comma 4, dl n.167/90 daranno luogo a un trattamento sostanzialmente analogo a quello riservato per i Paesi white list.
- Non troverà applicazione l'art.12 del DI n.78/2009, con riferimento al raddoppio delle sanzioni (RW e redditi) e dei termini di accertamento, considerato pure l'emendamento Sanga, di cui al decreto Milleproroghe, che consente di sterilizzare il raddoppio dei termini anche ai fini del monitoraggio fiscale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

27

6. Periodi accertabili Paesi con accordo, procedura VD, salvo raddoppio "reati tributari" (D.Lgs n.74/2000)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

# 6. Periodi accertabili Paesi con accordo, procedura VD,salvo raddoppio "reati tributari" (D.Lgs n.74/2000)

#### Redditi

Infedele dichiarativo: dal 2010 al 2013 incluso Omesso dichiarativo: dal 2009 al 2013 incluso.

#### RW

Dal 2009 al 2013 incluso (art.20 D.Lgs. n.472/97; in caso di raddoppio da "reato", i periodi accertabili si uniformano a quelli di cui ai redditi).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

29

#### 7. Entro quando si paga

STUDIO DR. MAURO NICOLA

#### 7. Entro quando si paga

- Entro i 15 giorni antecedenti la data fissata nell'invito a comparire (art.5, comma 1-bis, D.Lgs. n.218/97); ovvero entro i 20 gg. seguenti l'avviso di accertamento cui si aderisce (accertamento con adesione).
- In caso di assenza dell'invito di cui all'art.5 del DLgs n.218/97, si potrà prestare acquiescenza ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, corrispondendo le somme entro 60 gg. dalla notifica dell'atto.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

24

#### 7. Entro quando si paga

Le sanzioni irrogate per le violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale vanno corrisposte entro 60 gg. dalla notifica dell'atto di contestazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

VOLUNTARY DISCLOSURE ex L. 186/14
Emersione «internazionale» ed «interna» primi cenni operativi (chi e cosa
regolarizzare)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

#### **INDICE**

#### Voluntary Disclosure – chi e cosa regolarizzare

- definizione
- 2. ambito oggettivo
- ambito soggettivo
- 4. termini ed esclusioni

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## La procedura di Voluntary disclosure è fondata sui seguenti principi:

- I. SPONTANEITA' (auto-denuncia/confessione ex art. 2735 c.c.)
- II. COMPLETEZZA (unicità della «richiesta di accesso» per tutti i beni e tutti i periodi di imposta)
- III. VERIDICITA' (reato ex art. 5–septies DL 167/90 da 18 mesi a 6 anni)


STUDIO DR. MAURO NICOLA


1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

#### **Definizione**

- La Voluntary Disclosure è una procedura di «collaborazione spontanea» posta in atto dal contribuente basata sulla (auto-)denuncia spontanea di tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona
- valore «confessorio» (ex art. 2735 C.C.: la confessione stragiudiziale ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale)
- L' auto-denuncia si espleta fornendo all'A.F. tutti i documenti e le informazioni necessarie per la ricostruzione dei redditi e delle violazioni di cui al quadro RW per tutti i periodi di imposta per i quali alla data di presentazione della richiesta non sono scaduti i termini di accertamento o la contestazione degli obblighi di dichiarazione ai fini di monitoraggio fiscale

STUDIO DR. MAURO NICOLA





#### SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROCEDURA

- <u>Chi riguarda</u>: i soggetti tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all'estero (quadro RW), ai sensi dell'art. 4 del DL 167/90, ovvero:
  - persone fisiche (anche lavoratori autonomi/imprenditori individuali);
  - · società semplici e ad esse equiparate;
  - · enti non commerciali (associazioni, fondazioni, trust)
  - . titolari effettivi di società/enti che detengono attività estere (dal 2013)

purché gli investimenti non siano detenuti per il tramite di intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi (esonero ex art. 4 co. 3 L. 97/2013 – c.d. Legge Comunitaria 2013 - apposita procedura di «doppia comunicazione»)

NOVITA' Legge 186/2014: dalla V.D. "estera" restano sì ESCLUSE le società PERSONALI E DI CAPITALI e gli enti commerciali, ma è prevista dall'art. 1 co. 2 una c.d. "VOLUNTARY INTERNA" che consente a spa/srl/snc/sas di regolarizzare i redditi "nazionali" (sia che questi siano possibile "fonte" degli investimenti esteri, sia che si tratti di imponibili "interni" precedentemente non dichiarati)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

39

#### RAPPORTO FRA VD INTERNAZIONALE E INTERNA

VOLUNTARY INTERNAZIONA LE



**VOLUNTARY «INTERNA»** 

Dubbi su «possibilità» o su «obbligo» di attivare la VD nazionale in caso di violazioni non connesse con la VD internazionale (che dovrebbe assorbire quella nazionale) – in attesa di Circolare Ministeriale

ESEMPIO: professionista con immobile estero non dichiarato e compensi in nero in Italia, non «collegati» tra loro

#### **MODULO RW - SINTESI NOVITA' 2014**

	Modulo RW 2013	Modulo RW 2014
Soggetti obbligati	Persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali residenti	Persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali residenti
Sezioni da compliare	Sezione I (trasferimenti attraverso non residenti), Sezione II (consistenze) e Sezione III (Trasferimenti)	Sezione II (Consistenze).
Soglia di esonero	Attività o trasferimenti di importo non superiore a 10.000 euro	Nessuna soglia.
Detenzione indiretta	Devono essere indicate le attività detenute direttamente o attraverso soggetti interposti (fiduciarie estere, ecc.)	Devono essere indicate anche le attività non possedute direttamente, ma di cui si è titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio: «titolare effettivo»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al D. Lgs 231/1997.
Sanzioni	Dal 10% al 50% degli importi non indicati nel modulo RW	Dal 3 al 15 per cento degli importi non dichiarati; la sanzione è raddoppiata se le attività sono detenute in Statio territori a regime fiscale privilegiato <sup>1</sup> . Nel caso in cui il modulo RW sia presentato entro novanta giorni dal termine si applica la sanzione di euro 258.

1 Gli Stati o territori a fiscalità privilegiata sono quelli di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001

STUDIO DR. MAURO NICOLA

41

1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

#### OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO DI V.D. "ESTERA"

- Le <u>violazioni commesse nel modello RW</u> entro il 31 dicembre 2013 (rif. UNICO 2014 in scadenza il 30.9.2014\*) con riferimento a tutti i periodi d'imposta (2013 e precedenti] <u>per i quali non sono ancora scaduti i termini di accertamento</u> o la contestazione della violazione degli obblighi di presentazione e compilazione del modello RW (art. 20 del DLgs. 472/97)
- le <u>relative evasioni reddituali</u> (Irpef e relative sanzioni)
- La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona (è ammessa dichiarazione integrativa attenzione entro il termine del 30.9.2015!)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

#### OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO DI "V.D. "INTERNA"

- Le <u>violazioni commesse nel modello UNICO</u> entro il 31 dicembre 2013 (30.9.2014\*) con riferimento a tutti i periodi d'imposta [(2013\*) e precedenti] per i quali non sono ancora scaduti i termini di accertamento
- le <u>relative evasioni reddituali</u> (IRES, IVA, IRAP, RITENUTE, IRPEF, ADDIZIONALI, IMPOSTE SOSTITUTIVE e relative sanzioni)
- La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria «interna» non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona

STUDIO DR. MAURO NICOLA

43

1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

#### **VOLUNTARY DISCLOSURE: TERMINI E ESCLUSIONI**

- Quando deve essere effettuata la procedura: entro e non oltre il 30 settembre 2015\* (intervento dr. Squeo)
- Quando è esclusa la procedura (nuovo art. 5-quater co. 2 DL 167/90)

La procedura è esclusa quando la denuncia da parte dell'autore della violazione avviene dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche nei propri confronti, sia quando ne abbia avuta conoscenza formale il soggetto interessato, sia quando la conoscenza giunga a soggetti solidamente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato (per fattispecie sia amministrative che penali attinenti all'ambito oggettivo della VD)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

#### CAUSE DI ESCLUSIONE – ESEMPI CIRC. 52/2010 (scudo fiscale)

- Tra gli atti inibitori degli effetti della procedura sono compresi anche gli inviti, i questionari e le richieste di cui all' art. 51 co. 2 del DPR 633/72 e dell'art. 32 del DPR 600/73, validamente notificati prima del perfezionamento della procedura
- Il contribuente non può invegli effetti della procedura solo con riferimento all'anno o agli anni d'imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero sia stata iniziata un'attività di accertamento (salvo definire integralmente e preventivamente il carico tributario cfr. risposta 15.4 Circ. 6/E- 2015 del 19.2.2015)
- necessità di definire tutti gli (altri) anni ancora accertabili

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**CAUSE OSTATIVE** Notifica questionari art. 32, d.p.r. 600/73 su violazioni **ESEMPI** PVC su violazioni valutarie (CTR Milano n. 56/30/2009) Notifica conclusione indagini Da valutare relazione preliminari (ex art. 415bis c.p.) o fra VD internazionale Cfr. C.M. 37/E/2002 di altro atto da cui risulta la qualità di indagato (es. su scudo nazionale informazione di garanzia art. 369 c.p.p.) STUDIO DR. MAURO NICOLA

#### RISPOSTA 15.4 CIRCOLARE 6/E DEL 19.2.2015

Q.1: notifica di avviso di accertamento relativo ad ambito oggettivo di applicazione della VD «estera»

R. La definizione del carico tributario (acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione, rinuncia alla lite) rimuove la causa ostativa ai fini VD per l'annualità oggetto di accertamento

Ulteriore quesito: e per VD «interna» ? Opera il c.d. ravvedimento lungo» ?

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Casi da chiarire al 25.2.2015 (in attesa di circolare Agenzia)

- PVC SU PIU' ANNI (definizione accertamento solo per 1 anno): NO VD
- PVC IN DOGANA: se ostativo, solo per «attività»/»beni» oggetto di rilevazione / sequestro ?
- QUESTIONARI GENERICI (tipo «OGNI ALTRA ATTIVITA"
  DETENUTA ALL'ESTERO …»): ? > es. 6000 lettere 2010
  immobili in Costa Azzurra (C.S. non ostatività) > titolari
  polizze Credit Suisse ?
- QUESTIONARI ARCHIVIATI (senza comunicazione all'interessato dell'avvenuta archiviazione)
- Questionari a soggetti SOLIDALMENTE OBBLIGATI o CONCORRENTI NEL REATO (NON CONOSCIUTI – IN BUONA FEDE)
- RAPPORTI CON VD INTERNA altri questionari (per es. redditometrici o da indagini finanziarie ?)

### ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA COSTITUITE O DETENUTE ALL'ESTERO (def. Circolare 38/2013 – 1 – Istruzioni quadro RW)

- Attività finanziarie i cui proventi sono corrisposti da soggetti non residenti: quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (in società personali o di capitali), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero, quote OICR e OICVM esteri, valute estere, depositi e conti correnti bancari
- Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti: finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere, ecc.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

49

1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

## ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA COSTITUITE O DETENUTE ALL'ESTERO (def. Circolare 38/2013 - 2)

- Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato
- Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero (LINGOTTI)
- Diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati (OPTIONS)
- Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero

STUDIO DR. MAURO NICOLA

### ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA COSTITUITE O DETENUTE ALL'ESTERO (def. Circolare 38/2013 - 3)

- I beni immobili "che si trovano fuori dal territorio dello Stato"
- Oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano (anche in custodia) fuori dal territorio dello Stato
- Imbarcazioni o le navi da diporto "esteri"
- Altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia

STUDIO DR. MAURO NICOLA

51

1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

### ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA COSTITUITE O DETENUTE ALL'ESTERO (def. Circolare 38/2013 - 4)

- I beni immateriali (marchi, brevetti, ecc.)
- Oggetti di antiquariato (cfr. Videoforum It.Oggi del 21.1.2014)
- Non rileva se il possesso è detenuto a titolo di proprietà o altro diritto reale (detenzione / godimento/ disponibilità / «titolarità effettiva» ex L. «Comunitaria 2013» e antiriciclaggio/ riconducibilità / «delega ad operare»)
- Non rileva la modalità di acquisizione delle attività (rilevano anche eredità o donazioni)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

### ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA COSTITUITE O DETENUTE ALL'ESTERO (5) – NOTA BENE 1.

- Gli investimenti e le attività finanziarie andranno indicate per ciascun anno al «valore» previsto per quell'anno dalle Istruzioni al modello RW (per es. «titolari effettivi» di quote di società dal 2013 WL anziché BL o NWL; immobili sino al 2008, dal 2009 al 2012, dal 2013 (paesi UE/SSE e NON UE/SSE) > determinazione sanzioni RW e redditi di ciascun anno
- Cointestatari / procuratori / delegati a prelievi / coeredi (presunzione legale relativa, ai soli fini della VD, di ripartizione in quote uguali/proporzionali alla %, salva prova contraria) – LIBERALITA' INDIRETTE
- Problematiche IVIE / IVAFE (non sanate nella VD)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

53

1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

## ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA COSTITUITE O DETENUTE ALL'ESTERO (5) – NOTA BENE 2.

#### **NODI RESIDUANTI:**

- CREDITI DI IMPOSTA ESTERI (per redditi già tassati alla fonte in stato estero) – UTILIZZABILITA'?
- EURORITENUTA SU REDDITI FINANZIARI IN TALUNI STATI (SVIZZERA, per es.) -UTILIZZABILITA'?
- 3. CUMULO GIURIDICO PER SANZIONI applicabilità su più annualità alle sanzioni da RW?

STUDIO DR. MAURO NICOLA

# ART. 5-septies D.L. 167/1990: Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero


# Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni


STUDIO DR. MAURO NICOLA

# GLI STEP 1 ANALISI POSIZIONE CLIENTE e PRESENZA CAUSE OSTATIVE 2 REPERIMENTO DOCUMENTAZIONE 3 DEFINIZIONE DEI COSTI E CONTEGGI 4 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

# CLI STEP REPERIMENTO DOCUMENTAZIONE - Documenti su costituzione/trasferimento fondi esteri - Documenti attestanti patrimoni e redditi esteri (estratti conto, dossier titoli, certificazioni bancarie, rogiti, dichiarazioni di successione, contratti di locazione, eventuali dichiarazioni estere e relative imposte, atti societari ecc.) su anni ancora accertabili ; - Rilascio al consulente dell'autocertificazione sulla veridicità di informazioni e documenti prodotti











#### **Voluntary Disclosure Cause ostative** A norma dell'art.5-quater co.2, la collaborazione volontaria **non è** ammessa se la richiesta è presentata **dopo** che l'autore della violazione RILEVA IL TIPO abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di indagine amministrativa o penale DI VERIFICA **AVVIATA** relative all'ambito oggettivo di applicazione della procedura La preclusione opera se vi è stata formale conoscenza da parte: CONOSCENZA **ANCHE** dell'autore della violazione degli obblighi di monitoraggio; dei soggetti con questi solidalmente obbligati in via tributaria; "MEDIATA" degli eventuali concorrenti nel reato NON costituisce causa ostativa la notifica delle comunicazioni ex art.36-bis del DPR 600/73 (liquidazione delle dichiarazioni) ed art. 36 ter (controllo formale dichiarazione). STUDIO DR. MAURO NICOLA

#### **Voluntary Disclosure** Cos'è? E' una "procedura confessoria" che si basa sull'ammissione di Art.2735 Codice Civile: violazioni da parte del contribuente. In sostanza, si tratta di un'autodenuncia, resa all'A.F., attraverso la quale il contribuente La confessione stragiudiziale fatta dalla parte o da chi la di aver violato la normativa sul monitoraggio fiscale; rappresenta ha la stessa di aver detenuto all'estero investimenti ed attività di natura efficacia probatoria di quella giudiziale finanziaria suscettibili di produrre redditi in Italia, in violazione di dette norme\* QUALI CONSEGUENZE SE DICHIARATI I FATTI CHE DELL'ADE VALGONO GLI NON DEFINISCO L'ATTO SONO ALLA BASE DELLA ORDINARI TERMINI DI NEANCHE IN ADESIONE? PRECOSTITUZIONE DELLA PROVVISTA ESTERA DECADENZA DELL'AZIONE ACCERTATRICE \*Questione Voluntary Interna STUDIO DR. MAURO NICOLA









#### **Voluntary Disclosure**

#### Alcuni "semplici" esempi

Investimenti detenuti in Paese NON BL:

riduzione VD = 1,5% (metà) in caso di definizione = 0,5% (1/3 sanzione VD)

Investimenti detenuti in Paese BL, in assenza di accordi e di trasferimento in Italia o Paesi SEE:

sanzione originaria: 6% riduzione VD = 4,5% (riduzione di 1/4)

in caso di definizione = 1,5% (1/3 sanzione VD)

RF	DD	ITI

VIOLAZIONE	LUOGO	SANZIONE BASE	AUMENTO	RIDUZIONE 1/4 (VD)	RIDUZIONE 1/6 (INVITO)	RIDUZIONE 1/3 (ADESIONE)
INFEDELE	ITALIA	100		75	12,5	25
OMESSA	ITALIA	120		90	15	30
INFEDELE	ESTERO	100	133,33	100	16,67	33,33
OMESSA	ESTERO	120	160	120	20	40

STUDIO DR. MAURO NICOLA

#### **Voluntary Disclosure**

#### La procedura

Istanza\* entro il 30 settembre 2015 (per violazioni commesse sino al 30 settembre 2014) avente ad


TUTTI gli investimenti e le attività di natura finanziaria, anche INDIRETTAMENTE e per INTERPOSTA PERSONA, fornendo i DOCUMENTI e le INFORMAZIONI per la determinazione dei REDDITI che servirono per COSTITUIRLI o acquistarli nonché quelli che ne DERIVANO


VERSARE le somme dovute in base all'art.5. co.1 D.Lgs. 218/97 entro il 15esimo giorno antecedente quello fissato per la comparizione.


VERSARE le somme dovute in base all'atto di contestazione o provvedimento di irrogazione della sanzione per violazioni di cui al DL 167/90 entro il termine per la proposizione del ricorso.


in UNICA soluzione oppure, su richiesta, in TRE RATE MENSILI. SENZA possibilità di rateazione


ST provedimento Direttore ADE entro 30 giorni da entrata in vigore della norma











## Le conseguenze della Voluntary Disclosure Loconte & Partners - Studio Legale e Tributario Toconte & Partners - Studio Legale e Tributario 74

- attività detenute all'estero non dichiarate (art. 4 D.L. 28 giugno 1990, n. 167);
- redditi connessi alle attività estere (costituzione e rendimenti);
- Presunzione redditualità ex art. 12, comma 2, D.L. 1 luglio 2009, n. 78;
- eventuali violazioni dichiarative non connesse con le attività estere.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

75

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

## SANZIONI IMPOSTE SUI REDDITI

Riduzione della sanzione al minimo edittale ridotto di un quarto (25%) per:



violazione in materia di imposte sui redditi, addizionali, Irap, Iva e ritenute;

 Disapplicazione del raddoppio delle sanzioni in caso di detenzione di attività finanziarie nei paesi « Black list»:

se entro 60 giorni dalla data di entrata in vigo della legge sulla Voluntary Disclosure, lo stato estero a fiscalità privilegiata in cui sono o erano detenute le attività stipuli con l'Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni; continua...

STUDIO DR. MAURO NICOLA

# Conseguenze della Voluntary Disclosure SANZIONI SULLE IMPOSTE SUI REDDITI Ulteriore riduzione delle sanzioni grazie agli strumenti premiali previsti dalle legge: riduzione a 1/3 o a 1/6

### Conseguenze della Volunatry Disclosure **SANZIONI RW** Violazione Articolo Sanzione Sanzione a Condizione seguito di VD Sanzione amministrativa Sanzione Le attività devono ess trasferite in Italia o in Stati membri UE o Stati pecuniaria dal 3% al 15% amministrativa SEE che consentono scambi di informazioni degli importi non dichiarati pecuniaria del per anno di imposta. 1.5% degli importi non dichiarati per o sono detenute in Italia anno di imposta o in Stati UE e SEE; In caso di detenzione di Sanzione Mancata attività in Stati a regime amministrativa 5 c.2 D.L. 167/1990 violazioni rilascia compilazione del fiscale privilegiato la pecuniaria del 3% quadro RW sanzione va dal 6% al 30% che detiene le attività, degli importi non degli importi non dichiarati dichiarati per anno trasmettere alle autorità per anno di imposta italiane tutte le N.B. Se dopo la disclosure il contribuente trasferisce le attività emerse, fuori dall'Italia o da Stati UE/SEE, deve rilasciare l'autorizzazione di cui al punto c) all'intermediario e trasmetterle entro 60 gg. alle autorità italiane. Pena una sanzione dello 0,75% di imposta informazioni necessar per la disclosure Continua... STUDIO DR. MAURO NICOLA

		SANZIONI RW		
		Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% degli importi non dichiarati per anno di imposta	Sanzione amministrativa pecuniaria del 2.25% degli importi non dichiarati per anno di imposta	
	Mancata compilazione del quadro RW	In caso di detenzione di attività in Stati a regime fiscale privilegiato la sanzione va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati per anno di imposta	Sanzione amministrativa pecuniaria del 4.5% degli importi non dichiarati per anno di imposta. Sanzione ridotta al 3% degli importi non dichiarati se gli Stati a regime fiscale privilegiato stipulano con l'Italia accordi per l'effettivo scambio di informazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge	Nei casi diversi da quelli precedentemente indicati
N.E	•	· ·	elative addizionali, imposte sostitutive, Ira a al minimo edittale ridotto di un quarto.	np, Iva e ritenute la

	ONI PENALI PER REATI TRIBUTA	ARI					
Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000							
Articolo	Delitto  Dichiarazione fraudolenta mediante	Pena Reclusione da 1 anno e sei	Pena a seguito di VD Nessuna pena				
2	uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	mesi a 6 anni	Nessulia pelia				
3	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni	Nessuna pena				
4	Dichiarazione infedele	Reclusione da 1 a 3 anni	Nessuna pena				
5	Omessa dichiarazione	Reclusione da 1 a 3 anni	Nessuna pena				
10-bis	Omesso versamento di ritenute certificate	Reclusione da 6 mesi a 2 anni	Nessuna pena				
10-ter	Omesso versamento IVA	Reclusione da 6 mesi a 2 anni	Nessuna pena				

## REATI PENALI NON TRIBUTARI- ART. 5 - QUINQUIES

•Per i delitti di cui agli artt. 648-bis c.p. (Riciclaggio) e 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) commessi in relazione ad una delle condotte sanzionate dagli artt. 2;3;4;5;10-bis e 10-ter è esclusa la punibilità;

•Per il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.) non viene prevista la punibilità per le condotte commesse in relazione ad una delle condotte sanzionate dagli artt. 2;3;4;5;10-bis e 10-ter sino alla data del 30 settembre 2015.

## ATTENZIONE!

Tali riduzioni o esclusioni si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività oggetto della collaborazione volontaria

STUDIO DR. MAURO NICOLA

81

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

1. Il patrimonio all'estero **non deriva da redditi evasi** (ad esempio attività pervenute in successione) oppure da redditi evasi in periodi non più accertabili

il costo dell'operazione sarà dato dalla sommatoria di:

•sanzioni (ridotte da 0,5% a 4,5%) per la mancata indicazione degli importi nel quadro RW;

•l'Irpef (secondo l'aliquota unica prevista per i conti pocket o in base alle aliquote applicabili agli imponibili calcolati analiticamente) e relative sanzioni (1/6 del minimo) sui redditi finanziari prodotti dalle somme all'estero; •gli interessi. Da un minimo del 3% circa (conti pocket in Paesi white list), ad un massimo del 30% circa (conti pocket in Paesi black list), delle attività detenute all'estero. Il calcolo non tiene conto di: (i) operazioni di prelievo/versamento non giustificabili, e (ii) eventuali riduzioni derivanti dalla possibile applicazione del cid. cumulo giuridico

STUDIO DR. MAURO NICOLA

2. Le somme all'estero derivano da **redditi risalenti a periodi** ancora accertabili e dovranno essere sanati congiuntamente alla violazione relativa al quadro RW

il costo dell'operazione sarà dato dalla sommatoria di: •L'Irpef e le addizionali (45%) più 1/6 delle sanzioni sui

- redditi non dichiarati; •Eventualmente l'Irap (ipotizziamo il 3,9%) e le relative
- •Eventualmente l'Iva ratione temporis (20%; 21%; 22%) e relative sanzioni;
- •le sanzioni sul quadro RW, Irpef e sanzioni sui redditi finanziari;
- •gli interessi.

Difficilmente il costo sarà inferiore al 60% del valore delle attività detenute all'estero (per Paesi WL). Nel caso di Paesi BL il costo minimo potrebbe arrivare anche al 75% del patrimonio. Il calcolo non tiene conto di: (i) operazioni di prelievo non giustificabili, e (ii) eventuali riduzioni derivanti dalla possibile applicazione del c.d. cumulo giuridico

STUDIO DR. MAURO NICOLA

8

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

- **3**. Se il contribuente non può accedere alla disciplina prevista per i conti pocket, è alquanto complesso ipotizzare stime di costi. Infatti non trovando applicazione, in questi casi, il metodo di calcolo forfettario dei rendimenti, dovrà operarsi una indagine attraverso il metodo analitico per la determinazione dei redditi sottratti a tassazione.
- **4.** Difficile stima e calcolo dei costi di VD «interna» per i soggetti collegati (ad esempio amministratore/socio di società italiana che regolarizza attività estere da lui detenute ma derivanti da provviste societarie).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

- Si dovrà fornire tutta la documentazione necessaria per ricostruire le attività detenute in relazione ai periodi di imposta accertabili con evidenti conseguenze in capo a soggetti terzi ipoteticamente non a conoscenza della procedura di regolarizzazione
- No anonimato (differenza rispetto alle precedenti misure di condono)
- All in (con conseguenze molto pesanti –reato e nullità della procedura- in caso non si regolarizzino tutte le attività estere)
- Conseguenti obblighi dichiarativi per il 2014 (quadro Rw e redditi)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

85

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

Conseguenze su precedenti scudi fiscali (che dovranno essere indicati nell'ambito della procedura di emersione)


- Conto estero nel 2004 500k; nel 2008 1,5 milioni (500k + 1 mil)
- Scudo nel 2009 (1 milione)
- Ripartizione pro quota (scudo copre in parte 2004 e in parte 2008) o metodo LIFO (scudo copre solo alimentazione 2008)?

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Conseguenze della Voluntary Disclosure La procedura di collaborazione volontaria non è anonima Con la regolarizzazione, il contribuente sarà gravato dell'onere di indicare il patrimonio "emerso" nella propria Dichiarazione dei Redditi Conseguenze

Le informazioni patrimoniali/reddituali saranno note non solo all'Agenzia delle Entrate e ad Equitalia, ma potranno essere note anche all'Ufficiale Giudiziario nell'ambito di un eventuale procedimento esecutivo promosso da creditori privati del contribuente

STUDIO DR. MAURO NICOLA



Consentire ai contribuenti italiani che detengono attività all'estero non dichiarate al Fisco regolarizzare le proprie posizioni e godere liberamente di tali patrimoni

Operare una efficiente gestione del patrimonio "emerso", sotto il profilo della sua tutela, della riservatezza, della pianificazione successoria e dell'ottimizzazione fiscale

STUDIO DR. MAURO NICOLA

89

## La gestione dei capitali regolarizzati.

## Tre soluzioni per gli asset regolarizzati

## 1) Rimpatrio fisico

## Chiusura del rapporto estero e trasferimento su una banca italiana

- •Le attività finanziarie vengono trasferite fisicamente in Italia
- Banca, consulente e/o gestore italiano assumono ruolo centrale.

## 2) Contraenza diretta

## Mantenimento del rapporto all'estero

- •Le attività finanziarie rimangono all'estero direttamente intestate al contribuente
- Il commercialista del contribuente assume ruolo centrale nelle procedure di emersione degli asset

## 3) Rimpatrio giuridico

## Mantenimento del rapporto all'estero tramite Fiduciaria

- •Le attività finanziarie vengono trasferite giuridicamente in Italia
- •La Fiduciaria provvederà ad assolvere agli obblighi fiscali
- •Banca e consulente e/o gestore esteri assumono ruolo centrale per la gestione finanziaria

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Come scegliere la soluzione più idonea?

- 1. Caratteristiche delle attività oggetto di emersione
  - attività finanziarie
  - attività immobiliari
  - altre attività patrimoniali
- 2. Fiducia e/o vicinanza rispetto al gestore o al depositario
- 3. Quadro normativo/fiscale applicabile alle attività oggetto di emersione + semplificazione degli adempimenti fiscali
- Possibilità di riduzione delle sanzioni del 50% o del 25%, a seconda della soluzione scelta
- 5. Diversificazione geografica e possibilità di visione consolidata del patrimonio

## Le tre soluzioni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## 1) Il rimpatrio fisico

0

Il contribuente **chiude** il rapporto bancario o finanziario detenuto **presso l'intermediario estero** 

2



**apre** un conto corrente, un deposito titoli o una gestione patrimoniale **presso una Banca italiana** (con o senza intestazione fiduciaria)

un'**intestazione fiduciaria** può dipendere da motivi di riservatezza e anonimato rispetto a terzi.

3



impartisce all'intermediario estero istruzioni di trasferire in Italia la liquidità /titoli sul un conto corrente/deposito titoli/ gestione patrimoniale

- l'intermediario italiano ricevente
  - effettuerà le necessarie verifiche antiriciclaggio
  - ❖ agirà come sostituto di imposta
- i rapporti aperti con la VD sono soggetti ad obbligo di segnalazione (a differenza dei precedenti "scudi fiscali)
- la gestione del rapporto in Italia seguirà le ordinarie disposizioni legali e fiscali previste dalla normativa italiana

## Mantenimento all'estero in contraenza diretta

Il contribuente può mantenere le proprie attività finanziarie all'estero con intestazione diretta (quindi, senza intestazione fiduciaria)

- \* mantenendo gli asset presso lo stesso intermediario estero;
- aprendo un nuovo rapporto presso lo stesso intermediario o presso un altro intermediario estero, nello stesso Paese o in un altro Paese estero
  - il contribuente dovrà:
    - compilare il Modulo RW (per il monitoraggio fiscale e il pagamento dell'IVAFE), possibilmente con l'ausilio di apposita reportistica fornita dall'intermediario estero
    - calcolare e versare in dichiarazione dei redditi le imposte dovute al Fisco italiano (Quadri RT, RM, RL)
  - il rapporto verrà gestito in base alle disposizioni fiscali dettate dalla normativa italiana (direttamente dal cliente o dal suo professionista);

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## 3) Mantenimento all'estero con Fiduciaria (rimpatrio giuridico)



2

- mantiene gli asset presso lo stesso intermediario estero oppure;
- apre un nuovo rapporto presso lo stesso intermediario o presso un altro intermediario estero, nello stesso Paese o in un altro Paese estero

3

chiede di trasferire titoli o liquidità dal "vecchio" rapporto a nome del contribuente al "nuovo conto"

corrente, deposito titoli o gestione aperto a nome della Fiduciaria

- La Fiduciaria
  - ❖ effettuerà le necessarie verifiche antiriciclaggio
- agirà come sostituto di imposta (nessun obbligo dichiarativo in capo al contribuente)
- la gestione del rapporto in Italia seguirà le ordinarie disposizioni legali e fiscali previste dalla normativa italiana

## Caratteristiche delle 3 soluzioni

	Vantaggi	Da considerare
Rimpatrio fisico	prossimità e accessibilità     possibilità di concentrazione del patrimonio presso un unico intermediario italiano	assenza di diversificazione di booking center
Contraenza diretta	diversificazione di booking center (multishoring)     continuità nella gestione delle attività finanziarie     relazione diretta con l'intermediario estero	obblighi di tassazione e monitoraggio fiscale direttamente in capo al contribuente (agevolazione da Tax reporting)     minor prossimità
Rimpatrio giuridico	continuità nella gestione delle attività finanziarie     semplificazione degli adempimenti fiscali (tassazione e monitoraggio)	procedura amministrativa per la trasmissione degli ordini